

PROF. HHP1 - LPU  
PA 22/07/21

## TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO

*Presidenza*

e

L'Associazione CENTRO DI ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO ETS

### ACCORDO

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

### PREMESSO

che fra il Tribunale ordinario di PALERMO e L'UEPE di Palermo è stato sottoscritto un accordo quadro per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto Ministeriale 26 marzo 2001, in data 13/06/2012;

che, ai sensi di tale accordo, l'UEPE fra l'altro si è impegnato a favorire l'attuazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità, incentivando enti, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato ad aderire a tale iniziativa;

che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224 bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e - in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art. 73 comma V bis del D.P.R. 309 del 1990 e degli Art. 186 e 187 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) - il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1. del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;

### CONSIDERATO

che l'Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro ETS, con sede a Palermo, VIA Brancaccio n. 210- C.F. 97112590829 qui rappresentata dalla Sig. ARTALE Maurizio, nato a Palermo il 06/06/1963, che interviene nella sua carica di Presidente e legale Rappresentante, è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate

### SI CONVIENE

quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Antonio BALSAMO Presidente del Tribunale di Palermo, giusta delega di cui in premessa e



l'Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro ETS che interviene al presente atto nella persona del Sig. ARTALE Maurizio, come sopra identificata e rappresentata

## CONVENZIONE

### ART. 1

#### Attività da svolgere

l'Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro ETS in premessa precisato, consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa.

l'Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro ETS specifica che presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, verrà svolta in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: si veda quanto specificato nell'Allegato Tecnico per la disciplina di applicazione della convenzione,

### ART. 2

#### Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo,

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

### ART. 3

#### Coordinatori delle prestazioni

l'Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro ETS che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, nel proprio legale rappresentante la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

l'Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro ETS per il tramite del suddetto legale rappresentante incaricato di coordinare le prestazioni individua un operatore che, sulla scorta di incarico, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze all'UEPE e al giudice e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

l'Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro ETS si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.

### ART. 4

#### Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro ETS si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure

necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2 e ss del citato Decreto Legislativo,

l'Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro ETS si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione,

#### ART. 5

##### Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

E' fatto divieto all'Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro ETS corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Gli oneri per tale copertura assicurativa sono a carico dell'Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro ETS.

#### ART.6

##### Violazione degli obblighi

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all'UEPE di Palermo ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo quanto previsto dalla normativa citata in premessa.

#### ART. 7

##### Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare all'UEPE di Palermo e al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### ART.8

##### Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento della cooperativa/associazione

#### ART. 9

##### Relazione sull'applicazione della convenzione

l'Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro ETS , d'intesa con l'UEPE di Palermo,

predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale

ART.10  
Durata dell'accordo

Il presente accordo ha la durata di tre anni a decorre dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile.

Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere incluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generali affari penali.

Palermo, 22 luglio 2021

Il Legale rappresentante  
Associazione Centro di  
Accoglienza Padre Nostro ETS  
Dott. Maurizio Artale



Il Presidente del Tribunale  
**Antonio Balsamo**

# ALLEGATO TECNICO CONVENZIONE n.

Del.....22 LUG 2021

## ENTE SOTTOSCRITTORE

**Ragione sociale:** Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro ETS

**SCOPO/MISSION:** Il Centro di Accoglienza Padre Nostro opera nell'ambito della *promozione umana*, favorendo la *partecipazione attiva alla vita sociale e alla vita cristiana*, soprattutto per le fasce più svantaggiate, della *prevenzione e del trattamento del disagio e dell'emarginazione sociale*, nelle diverse manifestazioni in cui gli stessi possono trovare espressione. Per tale ragione, gli interventi posti in essere sono complessi e variegati, tanto quanto la tipologia dei fenomeni ai quali sono rivolti. L'ente ritiene indispensabile operare attivando progetti e programmi che tengano conto della cultura, delle risorse e dei bisogni delle persone e del territorio in cui opera, facendo proprio *il principio della sussidiarietà "e se ognuno fa qualcosa"...* Oggi il Centro reputa fondamentale "aiutare la gente a camminare da sola", per questo punta alla *qualità dei servizi erogati* e considera *prioritario un investimento costante nella formazione delle risorse umane*. Nel suo agire ritiene importante la collaborazione con le Istituzioni, non sostituendosi in alcun modo ad esse, ma applicando il principio di sussidiarietà. A tal fine, collabora con tutti i soggetti istituzionali, pubblici e privati che operano nel territorio nella logica, della complementarietà, della condivisione e del potenziamento delle risorse. L'ente è impegnato nella promozione del confronto e della cooperazione con quanti operano nel campo della promozione umana in ambito cittadino, provinciale, nazionale ed internazionale e si adopera, attraverso molteplici attività, per assicurare la diffusione e la promozione del messaggio del Beato Giuseppe Puglisi, parroco del quartiere di Brancaccio, ucciso dalla mafia nel 1993, che rivolse la sua attenzione al recupero dei minori già reclutati dalla criminalità mafiosa, riaffermando nel quartiere una nuova cultura della legalità.

**Sede Legale:** Via Brancaccio n. 210

C.F 97112590829

Tel 091630115

**RESPONSABILE:** Maurizio Artale

**TUTOR** Domenico De Lisi nato a Palermo il 26/08/1977 cell. 3290506313



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maurizio Artale".

info@centropadrenostro.it

## CONDIZIONI DI IMPIEGO

### Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità:

- Via Brancaccio n. 208, Palermo;
- Via San Ciro n. 6, Palermo;
- Via San Ciro n. 23 int. 2, Palermo;
- Via Messina Marine, 15, Palermo
- Via G. Simoncini Scaglione n. 17, Palermo
- Via Fondo Pecoraro 16/E, Palermo;
- Piazzetta Beato Padre Pino Puglisi n. 5, Palermo;
- Via VF 35 - Fondo Petrosa snc, Palermo;
- Via Frate Umile da Petralia n. 4, Palermo.
- Via M.S.S. Consolatrice n. 1, Palermo.

**Tutor: De Lisi Domenico**

**Numero max. di lavoratori impiegabili contemporaneamente**

*10*

- Con **competenze generiche** n. 5 ( da adibire a custodia e manutenzione locali)
- Con **competenza specifiche** n. 5 (precisare quali: segreteria, attività sportive, attività ludiche e doposcuola)

**Periodo di disponibilità dell'Ente**

Per tutto l'anno solare

**Giorni lavorativi disponibili per settimana**

Dal lunedì al venerdì

**ORARI**

Mattina 09.00 – 13.00

pomeriggio 15.00 – 19.00